

**COMUNE DI
AIROLO**



ORDINANZA MUNICIPALE

**CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE
DI AIROLO**

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la videosorveglianza

sul territorio giurisdizionale del Comune di Airolo

Il Municipio di Airolo, richiamati:

- gli articoli 107 e 192 LOC, 23-26 RALOC;
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987;
- il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Airolo;

d e c i d e:

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Airolo, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.
2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.
3. Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:
 - edifici, strutture e scuole comunali;
 - vie e piazze di pubblico transito;
 - centri di raccolta dei rifiuti;
 - altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2 – Scopo della videosorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a:
 - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc.;
 - c) monitorare e migliorare la gestione del traffico.
3. E' esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3 – Utilizzazione e principi

1. Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone, la quale non deve essere sorvegliata (art. 179quater CPS).
2. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.
3. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4 – Informazione al pubblico

1. Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.
2. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
3. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 5 – Uso e accesso

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
2. L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al personale designato dal Municipio.
3. In casi particolari, previo consenso del Municipio, gli addetti sono autorizzati a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando della Polizia intercomunale.

Art. 6 – Registrazione

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
2. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate entro 48 ore dalla visione delle immagini, oppure entro 7 giorni dalla loro registrazione, anche se non sono state visionate.
3. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle Autorità di cui all'art. 7.

Art. 7 – Comunicazione delle registrazioni

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle Autorità seguenti:
 - a) Autorità competenti per il perseguimento penale;
 - b) Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Airolo.

3. La comunicazione ad un'Autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti un'Autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.



Art. 8 – Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.
2. Non sono considerati terzi le persone designate dal Municipio, il personale da esso designato e il personale dei servizi informatici comunali.
3. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con effetto al 1° febbraio 2009.

La stessa viene pubblicata all'albo comunale dal 16 gennaio 2009 al 30 gennaio 2009 (art. 192 LOC). Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (art. 44 RELOC).

Per il Municipio:
IL Sindaco:  Franco Pedrini
La Segretaria:  Catherine Sala Mariet



Adottata con risoluzione municipale n. 433 del 22 dicembre 2008.